



Il Tribunale Federale applica l'inibizione di due anni a Michelangelo Sangiorgio

Descrizione

Il dirigente del Cus Catania e Presidente del Comitato provinciale etneo, al centro di una vicenda risalente ai fatti del 2016 al tempo delle elezioni per il rinnovo delle cariche federali siciliane, dopo la misura cautelare della sospensione richiesta dalla Procura ed accolta lo scorso 12 aprile è stato raggiunto dall'inibizione fino al prossimo 9 aprile 2020.

Il **Tribunale Federale** ha applicato al Sig. **Michelangelo Sangiorgio**, attuale dirigente della società **CUS Catania**, nonché Presidente del Comitato Provinciale FIP di **Catania**, l'inibizione per i prossimi due anni.

Il Tribunale ha accolto quindi la precedente richiesta della **Procura Federale**, tenuto conto della misura cautelare della sospensione, basata sui gravi indizi di colpevolezza confermati da accertamenti compiuti dalla Polizia Postale e valutando il pericolo della reiterazione della condotta. L'inibizione dall'attività avrà durata fino alla data del 9 aprile 2020 (artt. 2 e 44 R.G. con applicazione dell'art. 21,5 R.G.). Attesa la particolare complessità della questione il Tribunale ha fissato in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione.

Richiamato dal collegio il Regolamento di Giustizia in considerazione che la condotta dell'agente ha violato gli obblighi di lealtà e correttezza e in considerazione dell'applicazione delle circostanze aggravanti, che si conosceranno nel dettaglio al momento della pubblicazione della motivazione. L'indagine ebbe origine dalla campagna elettorale per le elezioni FIP del 2016, da cui è scaturito anche il processo penale iniziato il 30 aprile scorso con ad oggetto il reato di sostituzione di persona a seguito dell'invio di alcune mail di protesta contro gli allora vertici del Comitato regionale, costituitisi parti offese nel procedimento in essere.

Nel comitato di Catania si apre ufficialmente uno scenario che richiede la sostituzione del presidente Fip Sangiorgio, come previsto nei casi di provvedimenti di squalifica della durata di oltre un anno, o tramite nuove elezioni o attraverso la nomina di un commissario che permetta al comitato stesso di proseguire con le proprie attività ordinarie.

Categoria

1. Federazione



D
1

Autore
redazione

default watermark